

AMMINISTRAZIONE NELLA S.R.L.

L'art. 40 del D.lgs 26 ottobre 2020 n. 147 ha modificato l'art. 2475, primo comma, del codice in tema di amministrazione della s.r.l.

Vecchio testo (Dlgs 17.1.2003 n. 6)	Nuovo testo (Dlgs 147/2020)
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 c.c.	L'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086 c.c., secondo comma, c.c., spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 c.c.

L'art. 2475 c.c., nella sua nuova formulazione, stabilisce che l'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086 c.c., secondo comma, c.c., spetta **esclusivamente** agli amministratori.

A sua volta l'art. 2086, secondo comma, c.c., stabilisce che «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

L'art. 44 del Dlgs 147/2020 (che modifica il testo dell'art. 2475 c.c. come era stato in precedenza riformato dall'art. 377 del D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14¹) può dar luogo a diverse ricostruzioni:

(a) la norma in oggetto (stante anche la sua nuova formulazione) attiene solo agli aspetti organizzativi della società (in relazione all'attuazione delle misure di cui all'art. 2086, c. 2, c.c. di competenza esclusiva dell'organo amministrativo) ma non agli aspetti gestori che possono ancora essere attribuiti anche ai soci, argomentando dal fatto che non è stato modificato né l'art. 2479, c. 1 c.c. (*"i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione"*) né l'art. 2468, c. 3, c.c. (*"resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili"*).

¹ Questo il testo dell'art. 2475 come era stato formulato dall'art. 377 del D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14: *"La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, e spetta **esclusivamente** agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 c.c."*



(b) dovendo ritenersi l'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086 c.c., secondo comma, c.c., comunque attività non autonoma ma strettamente connessa alla gestione dell'impresa, essendo quest'ultima attività condizionata e da svolgersi in maniera coordinata con la rilevazione ed il monitoraggio continuativi del corretto andamento aziendale, ne deriva che non possano essere più affidati poteri generali e continuativi di amministrazione ai soci, dovendo, in ogni caso, la gestione della società essere affidata solo ed esclusivamente all'organo amministrativo, al quale poi spetta attuare le misure prescritte dall'art. 2086, c. 2, c.c.; ai soci possono essere ancora attribuiti diritti particolari in relazione a singoli e ben specifici atti di amministrazioni (ad es. attraverso il riconoscimento di diritti particolari inerenti l'amministrazione) ovvero possono essere sottoposti alla loro approvazione proposte di atti gestori comunque formulate dall'organo amministrativo (mediante la previsione della necessità per il compimento di determinati atti della previa autorizzazione dei soci, così come consentito anche per le s.p.a. dall'art. 2364, c. 1, n. 5), c.c.).

Si ritiene preferibile adottare la soluzione più prudentiale (ossia quella delineata sub b) ed escludere formule di attribuzione diretta della gestione generale ai soci (optando eventualmente per formule di richiesta della preventiva autorizzazione dei soci per determinati atti di amministrazione); il tutto per evitare il rischio che in futuro i soci, investiti di più ampi poteri gestori, possano essere chiamati a rispondere per la mancata attuazione delle misure di cui all'art. 2086, c. 2, c.c., in quando amministratori "di fatto".

Ovviamente restano ferme le competenze "gestorie" attribuite ai soci direttamente dalla legge stessa e non modificate dalla nuova norma in commento. Si rammenta infatti:

- che l'art. 2479, c. 2, n. 5, c.c., riserva all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (per la dottrina, ad esempio, la vendita o comunque la alienazione dell'unica azienda o di un ramo di azienda; in questo senso anche Trib. Roma, Sez. Imprese, 3 agosto 2018);
- l'art. 2361, c. 2, c.c., riserva all'assemblea dei soci la decisione di assumere partecipazioni societarie comportanti una responsabilità illimitata.